

# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE SECONDA

# Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	arri Presidente rel.	
dott. Lucio Munaro	Giudice	
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice	

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

Letto il ricorso ex art	. 269 CCI ne	l proced	limento n. 123-	1/2024 presentato		
dal sovraindebitato	Parte_1	(C.F.	C.F1	) nato a		
Conegliano (TV) il	23.06.1975 e	residen	te a Spresiano	(TV), 31027, in		
Piazzetta Trevisani del Mondo n. 1						
per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;						
presa visione dei docu	ımenti allegat	i;				
rilevato che:						

- il ricorrente è residente a Spresiano (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 242.000,00 a fronte di un attivo stimato tra i 20.000 e i 30.000,00 Euro;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte\_1 (C.F. C.F.\_1) nato a Conegliano (TV) il 23.06.1975 e residente a Spresiano (TV), 31027, in Piazzetta Trevisani del Mondo n. 1

### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

# **NOMINA**

Liquidatore l'*Contro* che ha prestato assistenza al debitore, nella persona della dott.ssa Chiara Pegoraro;

#### **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

# **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi ); il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

# **DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

# **ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza le cessioni del quinto e il pignoramento dell' [...]

Organizzazione\_1 sullo stipendio del debitore sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire il suo stipendio, sottratto allo spossessamento dalla data di deposito della sentenza.

Evidenzia che è del tutto irrituale la "proposta" del debitore di inserire o escludere beni o quota dello stipendio o altri attivi nella liquidazione, procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni, eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2

CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art.

279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio

decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle

condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Evidenziato che le spese prededucibili (tra le quali il compenso dell'OCC)

devono essere liquidate dal Giudice e che il compenso del legale non è

prededucibile.

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per

consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previso contraddittorio

con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di

esdebitazione;

**DISPONE** 

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima

della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al

debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza

delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per

la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno

successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle

risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al

Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni

oggetto di liquidazione

Treviso, lì 4 giugno 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri